

# DALLA FIDUCIA AL TRUST

IL TRUST COS'E', IL SUO RICONOSCIMENTO IN  
ITALIA, LE APPLICAZIONI AL DIRITTO DI FAMIGLIA

Trissino  
Sabato 10 aprile 2010

## La definizione di TRUST

**rapporto fiduciario** in virtù del quale un soggetto (**il disponente**) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un suo fiduciario (**il trustee**) investendolo di un obbligo (perseguimento di uno "**scopo**") a vantaggio di un **beneficiario o più beneficiari** (tanto determinato/i che indeterminato/i ab origine) talora sotto la sorveglianza di un controllore, **il guardiano**.

# I soggetti

**Disponente**

**Trustee**

**Beneficiari** (ben. di reddito o ben. finali)

**Guardiano**

I ruoli sopra descritti possono essere cumulati (eccezione: una stessa persona non può cumulare le posizioni di **trustee** e di **beneficiario** né quelle di **trustee** e **guardiano**)

**Il trust "autodichiarato"**

**La irrevocabilità del Trust**

## **Il riconoscimento**

**Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985  
relativa alla legge sui trust ed al loro  
riconoscimento ratificata dall'Italia con  
legge 364/1989 in vigore dal 1.1.1992  
art. 1372 c.c. (scopo meritevole di  
tutela)**

## La scelta legge straniera

**Art. 5 Convenzione:** deve essere indicata la legge alla cui disciplina sottoporre il trust

la scelta della legge straniera diviene condizione imprescindibile di validità del trust nei paesi, come l'Italia, ove non vi è una legge che disciplina il trust

Difficoltà nel ricorrere al trust: non sempre è agevole la conoscibilità e l'interpretazione di tali leggi

Legge di Jersey (Isole del Canale) = Trusts (Jersey) Law 1984 (modificata dal "Trusts (Amendment n. 4) (Jersey) Law 2006)

## La meritevolezza dello "scopo"

**ART. 1372 c.c.:** *"le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi disciplina particolare purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico"*

Il trust è ammissibile se non contrasta con disposizioni imperative e se diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

## **Necessità indicazione dello "scopo"**

E' **NECESSARIO** per la validità del trust **esplicitare** nell'atto istitutivo le finalità che si vogliono perseguire, per renderne **trasparenti gli obiettivi**, ai fini di una loro immediata verifica di meritevolezza in relazione al 1372 cc

2 elementi essenziali del TRUST: scelta della legge e scopo dichiarato; la prima trova il suo limite nel secondo

Tramite la scelta della legge straniera non possono essere travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all'autonomia privata

## Limiti all'applicazione del trust

**ART. 15 CONVENZIONE:** trovano applicazione le norme "interne" se alle stesse non si può derogare con atto negoziale

**ART. 18 CONVENZIONE:** non trova spazio la Convenzione se la sua applicazione sia incompatibile con l'ordine pubblico

Disposizioni per evitare che il riconoscimento del trust produca effetti dirompenti per l'ordine giuridico interno (*ad es. non potrebbero essere "eluse" le norme sulla legittima*)



## Trust e legittima

Art. 15: fa ESPRESSAMENTE salve le disposizioni interne  
in tema di legittima

**LEGITTIMA:** parte del patrimonio del defunto riservata al  
coniuge ed ai discendenti (o agli ascendenti). In caso di  
lesione si agisce "in riduzione"

Se l'atto di conferimento dei beni in trust lede la legittima  
si può agire in riduzione (*anche se la legge straniera  
richiamata non prevede la legittima*)

Adirittura nullo il trust se l'unico scopo è l'elusione delle  
disposizioni in tema di legittima (**art. 1344 c.c.:** "è  
*nullo il contratto se costituisce il mezzo per eludere  
l'applicazione di una norma imperativa*")

## Il trust: l'effetto segregativo

I beni del trust sono separati dal patrimonio sia del disponente che del trustee per cui: si ha l'insequestrabilità e l'impignorabilità dei beni da parte dei creditori personali sia del disponente che del trustee

i beni del trust non fanno parte del regime matrimoniale o della successione del disponente e del trustee.

La separazione è assoluta: neanche i creditori personali del BENEFICIARIO possono aggredire i beni in trust su ma solo i creditori del trust.

## L'effetto segregativo ed elusioni

Non è ammissibile un trust il cui unico scopo sia quello di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, avvalendosi dell'effetto segregativo.

**Il trust non può violare l'art. 2740 c.c.:** *"il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*

La giurisprudenza è più volte intervenuta per reprimere casi di "*uso distorto*" del trust in violazione dell'art. 2740 c.c.

## Il Trust di famiglia

**Scopo del disponente:** far fronte ai bisogni della famiglia, regolare i rapporti tra conviventi, mantenere un determinato patrimonio nell'ambito della famiglia, pianificare la successione dei discendenti, tutelare soggetti "deboli"

**Può costituire una valida alternativa al fondo patrimoniale**

non ha limiti di carattere **soggettivo** (f.p. solo coniugi) nè **oggettivo** (f.p. solo immobili, mobili registrati e titoli nominativi)

non è collegato alle vicende della coppia (f.p.: divorzio, morte, provocano lo scioglimento, salvo figli minori)

consente un'amministrazione più flessibile con possibilità di sostituzione dei beni vincolati

# Il Trust di tutela

**Scopo:** scopo assicurare, sia in vita che dopo la propria morte, ai soggetti deboli i mezzi necessari al loro sostentamento, all'assistenza ed alle cure eventualmente necessarie

Soggetti deboli: non solo soggetti incapaci di agire, ma anche soggetti non in grado di curare da soli i propri interessi (legge 6/2004)

**Disponente:** il genitore ma anche altro familiare o un terzo

**Trustee:** lo stesso disponente (*trust autodichiarato*) o un altro familiare o anche un'associazione o altro ente operante nel settore della disabilità; è investito del potere e onere di gestire i beni secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo del TRUST e nell'interesse del beneficiario

## Il Trust di tutela

**Beneficiari del reddito:** i soggetti deboli da tutelare (ai quali assicurare i redditi o l'uso dei beni ad esempio la casa ove vivere senza mutare le abitudini di vita)

**Beneficiari finali:** gli altri figli o altri familiari o associazioni o enti o altri soggetti che si prendono cura del soggetto debole

**Protector:** è opportuna la nomina. Potrà essere un genitore, se trustee è un terzo un altro familiare ovvero, se nominati, l'amministratore di sostegno o il tutore

# Il Trust di tutela

Alternativa alla "sostituzione fedecommissaria" (art.692 cc): istituto previsto per mantenere il controllo di un patrimonio nell'ambito di un'unica famiglia.

**s.f.:** ISTITUITO solo coniuge, figlio e/o discendente interdetto; **trust:** qualsiasi soggetto debole

**s.f.:** in testamento; effetto post mortem; doppia vocazione testamentaria (dopo l'istituito a favore di persone e enti che hanno avuto cura dell'interdetto); **trust:** atto inter vivos, effetti anche in vita del disponente

**s.f.:** l'istituito deve fare i conti con l'obbligo di conservare e restituire i beni lasciati; **trust:** il trustee non incontra limiti nella gestione dei beni,

# Il Trust di tutela

**Alternativa al "vincolo di destinazione" (art. 2645ter c.c.):** volto a realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità; **durata 90 anni** o per la vita del beneficiario

**oggetto:** solo beni immobili o mobili registrati;

**Formalità:** il vincolo di destinazione deve risultare da atto pubblico da **trascrivere** per l'opponibilità ai terzi

**Effetti:** determina una segregazione "unilaterale": beni vincolati oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo (per tali debiti risponde anche chi ha agito con i propri beni)

Vincolo normalmente esclude la disponibilità del bene: nel trust invece gestione con possibilità di sostituzione del bene.



# Il Trust di tutela

**IL CASO:** genitori con figlio disabile. Figlio unico. Possiedono un immobile ad uso abitativo nel quale vivono col figlio disabile. Si avvalgono dell'attività di assistenza di una ONLUS.

**OBIETTIVO:** vorrebbero fosse garantito l'utilizzo del fabbricato al figlio vita sua natural durante, e ciò sia dopo la loro morte che loro viventi. In particolare il padre, artigiano, teme che possibili difficoltà economiche nell'attività, con conseguente azione esecutiva nei confronti del suo patrimonio, possano privare il figlio dell'immobile. Desiderano che alla morte del figlio l'immobile sia destinato a favore di soggetti disabili. Vorrebbero anche prevedere la possibilità di "sostituzione oggettiva" qualora emergesse l'esigenza (anche per necessità fisiche del figlio) di mutare tipologia di residenza

# Il Trust di tutela

**SOSTITUZIONE FEDECOMISSARIA:** istituto successorio; si può disporre solo per dopo la morte. Il figlio deve essere INTERDETTO. Esclusa la possibilità di sostituzione oggettiva.

**VINCOLO ex 2645ter c.c.:** determina la segregazione per porsi al riparo da azioni esecutive. Non si può disporre per dopo la morte. Pure esclusa la possibilità di sostituzione oggettiva

**DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO:** manca la designazione soggetto che gestirà il bene dopo la morte dei genitori; non può essere prevista la successiva devoluzione alla ONLUS;

***Trust autodichiarato*** cui conferire la nuda proprietà dell'immobile  
(per poter continuare ad usufruire agevolazioni fiscali)

Trust garantisce l'effetto segregativo (salvo che per l'usufrutto)

Designazione nell'atto istitutivo del trust del soggetto che rivestirà  
l'ufficio di trustee nel caso di morte o di incapacità dei genitori  
(con previsione che cessando l'autodichiarato dovrà essere  
istituito anche l'ufficio di guardiano)

Scopo del trust: tutela del figlio disabile (beneficiario del reddito)

Poteri del trustee: anche "sostituzione oggettiva"

Beneficiario finale (dopo la morte del disabile) la ONLUS (che gode  
dell'esenzione dall'imposta di donazione)

A dark blue spiral-bound notebook cover with a silver metal spiral binding at the top. The text is printed in a white, monospaced, all-caps font.

DALLA FIDUCIA AL  
TRUST

GRAZIE PER L'ATTENZIONE